

COMUNE DI SILEA



Terred'Acqua

Comune di Silea

PROVINCIA DI TREVISO

Comune di Silea

Via Don G. Minzoni 12

31057 Silea (TV)

Tel. 0422 366 711

protocollo@comune.silea.tv.it

Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28.11.2022

www.comune.silea.tv.it

Articolo 1

Finalità

1. Il Comune di Silea, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, utilizza le riprese audio - video delle sedute consiliari e promuove la loro diffusione nell'ottica di favorire la più ampia conoscibilità dell'attività dell'organo assembleare e la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Per le medesime finalità di trasparenza e pubblicità, il Comune si riserva la possibilità di riprendere e diffondere, con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, anche altri incontri, iniziative, convegni ed eventi ritenuti di particolare interesse pubblico e conformi alle finalità statutarie.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività di ripresa audio-video e di pubblicazione, tramite il sito istituzionale dell'Ente, delle riunioni pubbliche, ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Silea e di altri eventi istituzionali di pubblico interesse.
4. Le riprese audiovisive, o comunque l'indicazione di accesso a queste ultime, potranno essere diffuse anche attraverso altri canali di comunicazione dell'Ente (ad es. Servizio di messaggistica istantanea, pagine Facebook istituzionali, ecc.).
5. La riproduzione dei video verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
 - ✓ in diretta (c.d. "streaming").
 - ✓ *On demand*, mediante caricamento di file registrati e messi a disposizione sul sito web istituzionale dell'Ente.
6. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 2

Autorizzazioni a terzi

1. I soggetti che possono effettuare e pubblicare le riprese delle sedute del Consiglio Comunale sono identificati nelle seguenti tre fattispecie diverse:
 - personale dell'Ente che effettua e pubblica le riprese del Consiglio;
 - soggetti esterni incaricati direttamente dall'Ente, che effettuano la ripresa e/o la pubblicazione, che agiscono in nome e per conto dell'Ente. In tal caso il titolare del trattamento è l'Ente e i soggetti esterni dovranno essere nominati responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR n. 679/2016;
 - organi di informazione.
2. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web effettuate direttamente dall'Ente, i soggetti terzi di cui al precedente punto che intendano eseguire video riprese e trasmissioni delle sedute consiliari o di altri eventi istituzionali dovranno conseguire specifica autorizzazione preventiva dal Sindaco/Presidente.
3. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, utilizzando il modulo disponibile presso l'Ufficio Segreteria, da presentare all'Ufficio Protocollo almeno due giorni lavorativi prima della seduta consiliare che si intende riprendere, comunicando al Sindaco/Presidente i seguenti dati:

- ✓ generalità anagrafiche
- ✓ modalità delle riprese
- ✓ finalità perseguite
- ✓ indicazione del link/sito internet in cui sarà trasmessa la registrazione della seduta consiliare in diretta streaming o on demand
- ✓ dichiarazione di assunzione di qualsiasi responsabilità inerente la ripresa e la successiva diffusione e di accettazione integrale delle condizioni di cui al presente Regolamento.
- ✓ nominativo del Responsabile del trattamento dei dati.

L'autorizzazione del Sindaco/Presidente, espressa anche in forma verbale, comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del GDPR n. 679/2016, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme sopra richiamate. Il Sindaco/Presidente può rilasciare l'autorizzazione anche prima dell'inizio della seduta o in corso della stessa.

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare il materiale registrato per scopi diversi da quelli per cui la ripresa è stata autorizzata e a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto al contenuto delle opinioni espresse. E' fatto divieto, altresì, di inserire commenti in sovraimpressione.

In caso di assenza del Sindaco, l'autorizzazione verrà rilasciata dal Vicesindaco o ancora dall'Assessore anziano presente, o da altro soggetto individuato secondo le modalità di sostituzione previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

4. Il diniego alla videoripresa dovrà essere motivato in base a criteri oggettivi e facilmente verificabili, fermo restando il principio generale di favorire l'accoglimento delle domande e facilitare lo svolgimento delle riprese.

Articolo 3 Aspetti tecnici

1. La pubblicazione delle riprese audiovisive avviene sul sito web istituzionale dell'Ente, attraverso una piattaforma idonea che garantisca la pubblicazione dei video in diretta streaming o in differita.
2. Le scelte tecniche relative al servizio di ripresa audio-video e alla piattaforma web che ne garantisca idonea pubblicazione in streaming o in differita, nonché i relativi procedimenti di affidamento, sono di competenza dell'Area 1^a Affari Generali e Servizi Amministrativi.
3. L'account della piattaforma web che garantisce la pubblicazione dei video in diretta streaming o in differita deve essere comunque intestato all'Ente.

Articolo 4 Informazioni sull'esistenza di telecamere

1. L'organo competente in tema di riprese audiovisive delle sedute consiliari e altri eventi istituzionali è il Sindaco/Presidente.
2. Il Sindaco/Presidente ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti l'adunanza pubblica circa l'esistenza di videocamere e della successiva diffusione sui canali di comunicazione dell'Ente, disponendo che nella sala adibita vengano affissi specifici avvisi, al fine di informare i partecipanti, ivi compresi gli eventuali relatori e dipendenti con funzione di assistenza.

In caso di assenza del Sindaco, dette funzioni saranno svolte dal Vicesindaco o ancora dall'Assessore anziano presente, o da altro soggetto individuato secondo le modalità di sostituzione previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri e gli Amministratori, durante le sedute consiliari, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.

Articolo 5

Rispetto della Privacy, Responsabilità e casi di sospensione

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni non eccedenti rispetto le finalità perseguite, di cui all'art. 1, le riprese avranno ad oggetto esclusivamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.
2. La telecamera preposta alla ripresa dell'adunanza pubblica è orientata in modo tale per cui il pubblico, né altri soggetti, non vengano possibilmente inquadrati, limitandosi ad inquadrare solo lo spazio riservato ai lavori del Consiglio Comunale.
3. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati qualificati dal Regolamento UE n. 679/2016 come particolari (ex dati sensibili) e di dati giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto della discussione, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici lesivi dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, fermi restando i casi nei quali le sedute di Consiglio Comunale sono segrete, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Nello specifico, il Sindaco/Presidente, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 267/2000, o chi ne fa le veci, nell'ambito delle competenze riconosciute al Presidente del Consiglio Comunale per la gestione delle sedute, ha il potere/dovere di:
 - a) ordinare la sospensione o la cancellazione delle riprese video o parti di esse in caso di disordini in aula ovvero in casi in cui la ripresa possa mettere a rischio diritti e libertà costituzionali dei presenti;
 - b) sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'Ordine del Giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta, in linea con il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, che all' art. 16, comma 4, prevede che nel corso di seduta segreta non dovrà essere attivato alcun impianto di registrazione.
 - c) ordinare la sospensione preventiva delle riprese video nel caso in cui si possa ragionevolmente prevedere che – dall'argomento all'Ordine del Giorno o in discussione - si potrebbero trattare dati particolarmente delicati quali, a titolo esemplificativo, lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale, dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili e dati relativi a procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti;
 - d) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente Regolamento;
 - e) richiamare i Consiglieri Comunali ad un comportamento consono al ruolo che essi ricoprono, al fine di evitare la divulgazione di dati personali non attinenti alla discussione e perciò inutili e inopportuni.

Articolo 6
Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione delle immagini videoriprese effettuate deve essere rispettosa dei principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando di manipolare artificialmente il contenuto delle riprese così da renderle distorsive rispetto il significato delle opinioni espresse.
2. I soggetti autorizzati che violino i suddetti principi, sia nelle videoriprese che nella loro diffusione, dovranno correggere le modalità di ripresa/diffusione nel termine indicato dall'Amministrazione e, in caso di recidiva, non saranno più ammessi ad effettuare videoriprese, decadendo così dal relativo diritto.
3. E' vietato il commercio delle immagini videoriprese da parte di chiunque.
4. Ciascun Consigliere Comunale è individualmente responsabile delle opinioni e delle affermazioni dichiarate durante le videoriprese.
5. Il Comune, in quanto istituzione, e i soggetti che sono autorizzati ad effettuare le registrazioni e le pubblicazioni sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni.

Articolo 7
Malfunzionamenti

1. Eventuali malfunzionamenti tecnici degli strumenti attraverso i quali vengono effettuate le riprese audiovisive non comportano alcuna responsabilità in capo al Comune.
2. I lavori del Consiglio Comunale non saranno interrotti qualora si verificasse un malfunzionamento o una rottura dell'apparecchio di ripresa audio video o del sistema di diffusione.

Articolo 8
Riprese *streaming*, Archivio comunale, sicurezza delle banche dati e loro trattamento.

1. L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016 da parte del Comune di Silea, in particolar modo con riferimento alla sicurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, alla nomina dei responsabili e incaricati del trattamento dati, nonché all'adozione delle misure di tutela in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.
2. Le riprese video verranno messe a disposizione dei cittadini in un archivio *on line*, consultabile sul sito istituzionale, archiviate in ordine cronologico secondo le norme tecniche di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale.
3. Le riprese video saranno riprodotte esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna, salvo ragioni o limiti di natura tecnica.
4. Il diritto all'oblio consegue alla pubblicazione per la durata di anni tre sul sito istituzionale.

5. Al termine del suddetto periodo le riprese verranno conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.
6. Scaduto il termine previsto dal precedente punto 4, ai richiedenti viene garantito l'accesso all'archivio dei file della registrazione delle sedute del Consiglio Comunale, in ossequio alla normativa sul diritto di accesso, accesso civico generalizzato e accesso dei Consiglieri Comunali.
7. Il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità comporta per il Sindaco e per tutti i Consiglieri Comunali una maggiore attenzione alle sedute consiliari (ad. es. usare un linguaggio chiaro e comprensibile, utilizzare documenti e supporti che possano garantire la chiarezza e la completezza di informazione della seduta).
8. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è il Comune di Silea, mentre il Responsabile esterno del trattamento verrà individuato con apposito provvedimento da parte del Sindaco. Di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alla trasmissione delle riprese audio - video delle sedute di Consiglio Comunale.
9. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve contestualmente indicare il nome del Responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 9

Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

1. Le riprese audiovisive delle sole sedute consiliari pubbliche e di altri eventi istituzionali di pubblico interesse, con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Sindaco/Presidente o suo sostituto, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
2. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli c.d. particolari e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto delle regole deontologiche relative all'attività giornalistica, di cui all'art. 139 del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e, di tale circostanza, il Sindaco/Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà comunicazione ai presenti in sala prima dell'inizio dei lavori.
3. La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, e dal Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
4. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati (il Consiglio Comunale, nella persona del Sindaco/Presidente, o, eventualmente, anche i singoli componenti) la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata

giornalistica, i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Articolo 10
Responsabile per la protezione dei dati

1. Per ogni questione inerente il rispetto delle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali ed il Regolamento UE 679/2016, i soggetti interessati possono rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali dell'Ente (DPO), i cui riferimenti sono pubblicati sul sito istituzionale, alla sezione *privacy policy*.

Articolo 11
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla disciplina comunitaria e del Codice in materia di protezione dei dati personali, e, per la parte ad essi attinenti, del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 12
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.